

STATUTO DI ASSOCIAZIONE
"Nedcommunity Non Executive Directors Community"

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione denominata "**Nedcommunity Non Executive Directors Community**" (l'"**Associazione**").

L'Associazione ha sede legale in Milano.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici od unità locali.

L'Associazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "**Nedcommunity**".

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

SCOPO

L'Associazione promuove, sostiene e fornisce un significativo contributo all'evoluzione e alla diffusione della cultura e della pratica del buon governo societario, specialmente attraverso la valorizzazione del ruolo dei componenti indipendenti degli organi societari di amministrazione e controllo, rafforzandone competenza e autonomia. In tale contesto, l'Associazione si propone come luogo di incontro e di scambio di opinioni ed esperienze attraverso:

- espressione delle linee guida di comportamenti socialmente responsabili;
- condivisione di conoscenze ed esperienze di apprendimento;
- continuo aggiornamento circa le *best practices* professionali e societarie;
- informazioni sulle fonti, consulenza e contatti;
- organizzazione e partecipazione ad eventi.

Per contribuire all'evoluzione, alla diffusione e all'efficacia della corporate governance, l'Associazione definisce dei Principi-Guida (i "**Principi Guida**"), deliberati dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei saggi, che costituiscono le norme di condotta cui devono attenersi gli Associati.

L'Associazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguano finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può partecipare a società di capitali e cooperative, nonché a qualsiasi altra entità che svolga attività strumentali rispetto alle finalità suddette.

ART. 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione e il cui bilancio dovrà essere allegato al proprio;
- d) organizzare corsi di formazione, stage anche internazionali, scambi culturali e attività di ricerca svolte sia attraverso appositi gruppi di lavoro sia esternamente;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- f) organizzare convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi statutari;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART. 4

MODALITÀ' DELLE ATTIVITÀ' DELL'ASSOCIAZIONE

È espressamente previsto che:

- 1) l'Associazione, nell'ambito del proprio scopo e delle attività a ciò strumentali, accessorie e connesse, offra servizi e organizzi attività, anche a pagamento, a favore dei propri associati (gli "**Associati**") e/o di terzi;
- 2) l'Associazione, sempre nell'ambito sopra indicato, possa concludere, direttamente o tramite società controllate o partecipate, accordi di collaborazione con Associati o parti terze, anche a fronte di corrispettivi da definirsi a cura del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, se istituito, nel rispetto delle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo in base al tipo di servizi e all'impegno dell'Associazione;
- 3) l'Associazione possa proporre, direttamente o tramite società controllate o partecipate, *partnership* a persone giuridiche o enti di qualsiasi tipo, che,

condividendo le finalità dell'Associazione medesima, siano interessate a partecipare o promuoverne specifiche iniziative, attività o gruppi di lavoro, al fine di consolidare la rilevanza di Nedcommunity nell'attività di promozione di buone prassi di *governance* aziendale. La disciplina di tali *partnership* può essere prevista in un regolamento che viene predisposto dal Consiglio Direttivo e può anche definire il processo di selezione dei *partner* stessi (i "**Corporate Partners**").

I Corporate Partners possono partecipare o concorrere a promuovere specifiche iniziative, attività o gruppi di lavoro dell'Associazione, fermo restando che essi non godono dello status di associati e non hanno diritto di voto.

ART. 5 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Associati si distinguono in Ordinari e Benemeriti.

Qualunque sia la categoria di appartenenza, ogni Associato ha diritto ad un voto.

(A)

Possono essere Associati Ordinari quanti siano o siano stati componenti non esecutivi di organi societari di amministrazione o di controllo di almeno una società quotata in mercati regolamentati o di significativa importanza.

Il Consiglio Direttivo può altresì ammettere quali Associati Ordinari nella misura massima del quaranta per cento del totale degli Associati Ordinari stessi:

- studiosi o esperti di *corporate governance*;
- coloro che siano o siano stati componenti esecutivi di organi societari di amministrazione e/o componenti di organi societari di controllo di almeno una società quotata in mercati regolamentati o di significativa importanza.

(B)

Possono essere Associati come Benemeriti coloro che:

- abbiano versato la quota annuale;
- si siano distinti per il loro contributo alla vita dell'Associazione e/o alla sua missione secondo criteri che devono essere predeterminati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si dota di una procedura di ammissione ispirata ai seguenti principi:

- sono ammessi quali Associati Ordinari coloro che hanno presentato domanda che sia stata approvata con la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Tale attribuzione può essere delegata dal Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo, ove istituito, che pure delibera a maggioranza dei suoi componenti.

La delibera dei suddetti organi è inappellabile.

L'organo responsabile dell'ammissione può assoggettare la valutazione dei candidati ad una speciale commissione a ciò dedicata, composta da tre a cinque membri, nominati con la maggioranza dei due terzi tra i suoi membri; detta commissione rimane in carica per tutta la durata dell'organo che l'ha istituita.

È facoltà del Consiglio Direttivo di emettere un più dettagliato regolamento attuativo della procedura e dei requisiti di ammissione, che, approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati, sarà depositato in Prefettura.

La domanda di ammissione deve essere corredata da un adeguato curriculum vitae.

ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto tale proposito al/alla Presidente.

Il recesso ha efficacia a far data dalla fine dell'anno in cui è stato esercitato, purché la dichiarazione di recesso sia fatta almeno tre mesi prima.

L'Associato è escluso automaticamente in caso di morosità nel versamento delle quote sociali. L'accertamento di tale evento di esclusione spetta al Consiglio Direttivo, che assume in merito apposita delibera.

Compete all'Assemblea degli Associati la decisione di esclusione degli Associati che si siano resi responsabili di violazioni dei doveri sanciti dal presente statuto sociale (lo "**Statuto**") e/o dalle delibere degli organi sociali. In caso di controversie in merito, trovano applicazione l'intervento del Collegio dei Saggi, di cui all'art. 14 dello Statuto, e la clausola arbitrale di cui all'art. 19 dello Statuto, da attivarsi entro e non oltre sei mesi dal giorno in cui è stata notificata all'Associato dall'Associazione la deliberazione.

Gli Associati, che abbiano esercitato il recesso o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dagli Associati;
- b) i proventi delle iniziative deliberate dai competenti Organi;
- c) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- d) i contributi stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati;

e) ogni altra risorsa o bene comunque acquisiti dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovute da ogni Associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

ART. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 31 marzo successivo il rendiconto patrimoniale, finanziario ed economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la sua approvazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 9 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Saggi.

ART. 10 ASSEMBLEA

10.1 Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita dagli Associati in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) la relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto patrimoniale, finanziario ed economico dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione dei componenti il Collegio dei Saggi;
- e) l'elezione del Revisore dei Conti;
- f) la nomina di uno o più Presidenti onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

10.2 Convocazione e quorum e presidenza

L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo e può essere portata a conoscenza degli aventi diritto mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione ovvero, in base alla scelta operata dal Consiglio Direttivo, trasmessa agli aventi indirizzo via e-mail o con altro mezzo che garantisca la verifica della ricezione, purché inoltrata con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata con avviso inoltrato via e-mail agli Associati otto giorni prima della data fissata.

Ogni Associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe, ma nessun Associato può riceverne più di cinque.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: sia consentito (a) al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri delegati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione

la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti.

I quorum predetti non valgono per l'assunzione di delibere riguardanti le seguenti materie: (i) per le modifiche dello Statuto occorrono la presenza di almeno il 25% degli Associati e il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti; (ii) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente in carica; in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti o, in caso di loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Le modalità di voto sono stabilite dal/dalla Presidente dell'Assemblea, per quanto non stabilito nell'avviso di convocazione.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da sette a tredici Associati, compreso il/la Presidente (i "**Consiglieri**"). Il Consiglio Direttivo uscente determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo che gli succederà con le modalità e la tempistica di cui al successivo punto 11.2.

I Consiglieri rimangono in carica per tre esercizi e, comunque, sino a quando non siano stati nominati i loro successori.

I Consiglieri sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di sei anni negli ultimi dodici anni.

Il Consigliere che, in occasione della rielezione per il secondo triennio, sia eletto per la prima volta Presidente è rieleggibile per una sola volta per un ulteriore mandato triennale.

I Consiglieri decadono automaticamente in caso di tre assenze consecutive non giustificate.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere, sino a concorrenza della metà dei suoi componenti, alla loro sostituzione mediante cooptazione. I soggetti così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che può confermarli nella carica.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

I Consiglieri così confermati restano in carica sino alla scadenza del mandato conferito all'intero Consiglio Direttivo. In caso di cessazione della carica, durante l'esercizio sociale, del/della Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a designare il suo

sostituito, previo consenso del Collegio dei Saggi, tra gli altri componenti del Consiglio Direttivo e, ove ciò non sia possibile, previa cooptazione.

Se il/la nuovo/a Presidente era già in carica come Consigliere, egli/ella resta in carica fino alla scadenza del mandato; se il/la nuovo/a Presidente non era già consigliere, egli/ella rimane in carica sino alla successiva assemblea, che può confermarlo/a.

Il Consiglio Direttivo è convocato - via e-mail o con altro mezzo che garantisca la verifica della ricezione - dal/dalla Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al/alla presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.2 Procedura

Prima del termine della propria consiliatura, il Consiglio Direttivo uscente determina il numero dei componenti della successiva consiliatura e comunica tale determinazione agli Associati almeno 10 giorni prima del termine fissato per far pervenire al Collegio dei Saggi le liste per l'elezione dei Consiglieri.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste di candidati presentate da uno o più Associati e, eventualmente, anche dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo uscente deliberi di presentare una propria lista per l'elezione dei Consiglieri, la lista dovrà essere comunicata agli Associati almeno 10 giorni prima del termine fissato per far pervenire al Collegio dei Saggi le liste per l'elezione dei Consiglieri.

Al fine di garantire la democraticità in seno all'Associazione, è compito del Consiglio Direttivo sollecitare la presentazione di liste da parte degli Associati.

L'elezione dei Consiglieri avviene con il concorso ed il controllo del Collegio dei Saggi come segue:

a) almeno 30 giorni di calendario prima della data dell'Assemblea devono pervenire al Collegio dei Saggi una o più liste formate da un numero di candidati pari, al

massimo, al numero di candidati da eleggere, con indicazione di un capolista candidato quale Presidente;

b) ad ogni lista devono essere altresì allegate le accettazioni di candidatura di tutti i candidati;

c) le liste non complete o mancanti delle accettazioni di candidatura sono irricevibili. L'irricevibilità può essere sanata entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di irricevibilità da parte del Collegio dei Saggi al soggetto indicato per primo nella lista;

d) ove le liste siano più di una, i candidati non possono presentarsi in più liste;

e) in caso di presentazione di una sola lista, sono eletti tutti i componenti della lista medesima, fino al completamento dell'organo; il/la Presidente è coincidente con il primo candidato della lista stessa;

f) ove all'elezione del Consiglio Direttivo concorrano più liste, alla seconda lista più votata che abbia ottenuto non meno del 30% più un voto dei voti validi in proprio o per delega spettano due Consiglieri;

g) nel caso regolato dalla precedente lettera f) il Consiglio Direttivo è composto dai due candidati della seconda lista più votata che abbia ottenuto non meno del 25% più un voto e dai candidati della prima lista più votata, fino a capienza, nell'ordine di presentazione, da cui viene altresì tratto il/la Presidente.

Nel caso di mancata presentazione di liste per l'elezione del Consiglio Direttivo oppure quando il numero di candidati eletti non completi il numero di candidati determinato dal Consiglio Direttivo uscente ai sensi dell'art. 11.1, l'Assemblea procede alla elezione seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa dei presenti in assemblea, su proposta degli Associati presenti.

11.3 Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vice Presidenti, ai quali sono affidate le funzioni di coadiuvare il/la Presidente nel perseguimento degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di designare un Direttore Generale e/o un Segretario Generale, tra soggetti diversi dai componenti del Consiglio medesimo ed anche tra non Associati, determinandone di conseguenza funzioni, natura, eventuale compenso e durata dell'incarico, che può essere anche indeterminata e, comunque, non coincidente con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale e/o il Segretario Generale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo, sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di designare un Tesoriere, anche tra non Associati, determinandone funzioni, natura, eventuale compenso e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può anche istituire commissioni tecniche per coadiuvare e supportare le attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di uno o più Presidenti Onorari/ie.

ART.12 COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire un Comitato Esecutivo, al quale possono essere delegate – oltre alla valutazione delle domande di ammissione di nuovi Associati di cui all'art. 5 – una o più delle proprie attribuzioni di natura operativa, fermo restando l'obbligo in capo al Comitato Esecutivo stesso di riferire almeno trimestralmente al Consiglio Direttivo sull'attività svolta nel periodo di riferimento.

L'elenco delle materie delegate dal Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo deve risultare espressamente nella delibera di istituzione del Comitato Esecutivo e detto elenco può essere oggetto di aggiornamento nel corso del mandato.

Stante il carattere operativo dell'organo, non possono essere delegate le materie espressamente riservate al Consiglio Direttivo dallo Statuto né le decisioni di carattere strategico, quali, a esempio, l'approvazione del piano strategico e del budget.

Il funzionamento del Comitato Esecutivo può essere disciplinato mediante regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; detto testo deve essere sollecitamente trasmesso alla Prefettura.

Il Comitato Esecutivo, ove istituito, è composto da un numero di Consiglieri compreso tra tre e sette; ne fanno parte di diritto il/la Presidente, i vice Presidenti, ove nominati; gli altri membri sono individuati, mediante apposita delibera, tra gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo ne determina la durata, che non può essere superiore alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso.

ART.13 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è organo consultivo dell'Associazione ed è composto da minimo cinque a massimi venti membri, oltre al/alla Presidente dell'Associazione, che ne è membro di diritto, il/la quale può anche delegare alla partecipazione alle riunioni del Comitato scientifico altro membro del Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato scientifico sono individuati e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse dell'Associazione.

Il Comitato scientifico nomina tra i suoi componenti un/una presidente, che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma, purché in tempi e con mezzi idonei di ricezione dell'avviso. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

Il Comitato scientifico svolge un ruolo di alto indirizzo relativo all'evoluzione della cultura e della pratica del buon governo societario ed esercita una funzione consultiva in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione e su ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda il parere.

I membri del Comitato scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Su richiesta del/della presidente del Comitato scientifico, e in ogni caso qualora il numero di membri in carica scenda sotto il minimo di cinque, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione dei membri cessati dal proprio incarico.

ART. 14 COLLEGIO DEI SAGGI

14.1 Compiti

L'Associazione si avvale di un organismo denominato "Collegio dei Saggi".

Il Collegio dei Saggi ha la funzione di coadiuvare in modo neutrale ed indipendente l'Associazione, e per essa il suo Consiglio Direttivo, al fine di valutare se i principi guida elaborati dal Consiglio Direttivo sono rispettati dagli Associati, contribuendo così all'evoluzione ed all'efficacia della *corporate governance* in Italia.

Il Collegio dei Saggi svolge, inoltre, gli altri compiti ad esso assegnati dallo Statuto ed ha altresì funzione consultiva, formulando direttamente al Consiglio Direttivo proposte e suggerimenti affinché il Consiglio Direttivo adotti eventuali opportuni provvedimenti. In tale ambito il Collegio ha funzioni *ex officio*, e, quindi, potrà procedere anche senza iniziativa di parte alcuna secondo i programmi di lavoro che riterrà opportuni.

Il Collegio dei Saggi ha, infine, il compito di valutare eventuali situazioni di conflitto che dovessero emergere tra gli Associati e l'Associazione, sempre relativamente all'osservanza delle norme di condotta contenute nei Principi Guida. In tale ambito il Collegio può esercitare anche funzioni conciliative, riservando al Collegio Arbitrale di cui all'art. 19 le funzioni decisorie.

14.2 Funzionamento

Il Collegio dei Saggi è composto da un numero di membri compreso tra tre e cinque e scade insieme al Consiglio Direttivo unitamente al quale è stato nominato dall'Assemblea, con procedura analoga a quella prevista nell'art. 11.2.

Il Collegio dei Saggi deve riunirsi senza indugio al verificarsi di eventuali situazioni problematiche che possano rappresentare premesse a possibili provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo inerenti a singoli Associati ed, indipendentemente dalle circostanze sopra descritte, almeno una volta all'anno.

ART. 15 PRESIDENTE

Il/La Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il/La Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al/Alla Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il/La Presidente sovrintende al funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegatigli del Consiglio Direttivo, avvalendosi anche della collaborazione del Direttore Generale e/o del Segretario Generale e ove nominati.

In caso d'urgenza, il/la Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ove istituito, salva la loro ratifica nella prima riunione che deve essere convocata dal/dalla Presidente entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra. In caso di assenza o impedimento egli/ella è sostituito/a da uno dei Vice Presidenti, ove nominati, a rotazione. In assenza di Vice Presidenti è sostituito dal Consigliere presente più anziano di età. L'intervento di un Vice Presidente o del Consigliere più anziano attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del/della Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento in proposito.

Oltre che al Direttore Generale e/o Segretario Generale, il/la Presidente può delegare stabilmente, previa decisione assunta dal Consiglio Direttivo, alcuni dei propri poteri ai Vice Presidenti, se nominati, o a singoli Consiglieri, nonché nominare procuratori speciali anche esterni al Consiglio Direttivo, con competenze dei procuratori eventualmente limitate anche su base territoriale.

Le mansioni del Direttore Generale e del Segretario Generale, ove nominati, ed i limiti di tali mansioni devono essere definiti da apposita procura notarile; la relativa formalizzazione è competenza del/della Presidente.

ART. 16 REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17 CLAUSOLA ARBITRALE

Oltre a quelle di cui all'art. 6, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, ove non risolte mediante tentativo di conciliazione che le parti si obbligano a promuovere avanti il Collegio dei Saggi, vengono deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, istituito presso la CCIAA di Milano, al quale spetta altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede dell'arbitrato sarà quella di Milano.

ART. 18 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio viene devoluto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ART. 19
NORME TRANSITORIE

Le norme sulla rieleggibilità di cui all'art. 11 del presente statuto si applicano ai consiglieri di nuova nomina e non valgono per i consiglieri già in carica alla data del 21 maggio 2024.